



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. **9279** /42.2015.11 Pos. Coll. e Coord. n. 2 **20 APR. 2015**

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI P. U.
- Ufficio di Gabinetto

(Rif. nota 964/Gab. Del 20 febbraio 2015)

PALERMO

Oggetto: Disposizioni in materia di idrocarburi liquidi e gassosi – L.r. 15 maggio 2013, n. 9, art. 13- Bozza di disegno di legge.

La bozza di disegno di legge in oggetto, trasmesso con la nota in riferimento, mira ad abrogare l'articolo 13, comma 2 dell'al.r. 15 maggio 2013, n. 9¹ nel presupposto che, come segnalato nel parere di quest'Ufficio n. 211.99.11 già la formazione del valore unitario dell'aliquota di prodotto dovuta ai sensi dell'articolo 20 della l.r. n. 10/1999 consenta di per sé una dinamica del contributo ancorata alla variazione del valore monetario. Tale valore, infatti, tiene conto dei prezzi medi di vendita fatturati nell'anno di riferimento e tale criterio è ritenuto di per sé idoneo ad assicurare una razionale dinamica che renderebbe superfluo l'automatico aggiornamento all'indice ISTAT previsto dal comma che si intende abrogare.

1) L.R. 15-5-2013 n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.

Art. 13 Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.
2. **L'aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sulla base dell'indice ISTAT.**
3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: avv. Paolo Chiapparoni, tel 091.7074833 - e.mail Paolo.Chiapparoni@ull.regione.sicilia.it

Trattasi di una valutazione tecnico economica che non appare irragionevole ed il cui contenuto esula dalle competenze dello scrivente afferenti piuttosto agli aspetti giuridici dei testi legislativi.

Quanto al testo della disposizione, la sua formulazione non dà luogo ad osservazioni sotto l'aspetto della corretta redazione dei testi normativi.

Il Dirigente
(Avv. Paolo Chiapparrone)



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)
L'AVVOCATO GENERALE VICARIO
(Avv. Paolo Chiapparrone)

